

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **179/1975** (ECLI:IT:COST:1975:179)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **22/05/1975**; Decisione del **18/06/1975**

Deposito del **03/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7946**

Atti decisi:

N. 179

ORDINANZA 18 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 3 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 181 del 9 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti di D'Alessandro Vincenzo, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con ordinanza del 28 maggio 1974 ha sollevato, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, nella parte in cui dispone che "agli effetti... della dichiarazione di abitudine... nel reato si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato";

che non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 69 del 25 marzo 1975 questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione;

che non sono stati adottati motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 69 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.